



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

Sentenza n. 04/2015

Roma, 13 febbraio 2015

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 13 del mese di febbraio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente relatore

Prof. Avv. Daniele PIVA - Componente

per decidere in ordine al deferimento n° 9/2014 posto a carico:

- del sig. **Danilo DECEMBRINI**, atleta, tesserato;
- della società **A.S.D. Polisportiva Rinascita Sport Life**, a titolo di responsabilità oggettiva,

premesse che:

ù con prot. N° 9 del 1° dicembre 2014 il sig. Danilo DECEMBRINI veniva deferito dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, commi 1° e 2° del regolamento di Giustizia e Disciplina, e 12 del Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali di Gara, per essere risultato irreperibile ad un controllo predisposto dalla WADA, senza che detta assenza fosse stata segnalata sul proprio *whereabouts* come previsto dalla normativa vigente in materia;

ù in particolare l'atleta è risultato assente nel luogo da lui indicato per la effettuazione di un test antidoping programmato nei suoi confronti dalla FIRS;

ù con il medesimo atto veniva, altresì, deferita, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 3, comma 2° del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la società A.S.D. Polisportiva Rinascita Sport Life;

ù con deduzioni difensive del 26 luglio 2014 il sig. Decembrini rappresentava che l'assenza al controllo predisposto dalla WADA e la mancata segnalazione dei suoi spostamenti sul personale *whereabouts* era dipeso da uno scarso utilizzo della e-mail ad esso collegata e dalla concomitante partecipazione ad una manifestazione sportiva tenutasi ad Oderzo, dove l'atleta si sarebbe trattenuto per alcuni giorni,

ciò premesso :

ù secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente fissava l'udienza di discussione per il 13 febbraio 2015, dandone comunicazione all'incolpato, alla società ed al Procuratore Federale;

ù all'udienza, verificata la regolarità delle notifiche e degli avvisi, risultavano presenti l'incolpato Decembrini (senza difensore), ed il Procuratore Federale;

ù acquisito il fascicolo della Procura e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione, all'esito della quale il Procuratore Federale, ritenuto provato *per tabulas* il contestato illecito, insisteva affinché venisse riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione ad esso, con richiesta di applicazione della sanzione dell'ammonizione a suo carico;

ù l'incolpato si riportava alle deduzioni già presentate;

ù il Tribunale, ritenuta superflua l'assunzione di nuove prove, si ritirava, quindi, in camera di consiglio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, esaminato il contenuto delle osservazioni dell'incolpato, confermate personalmente in udienza, ritiene che il fatto integri gli estremi dell'illecito disciplinare contestato.

In particolare l'art. 12, comma 3° del Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali dispone che «*Fermo restando quanto previsto negli appositi regolamenti in merito alle sanzioni in materia di doping, nel caso in cui, a seguito di mancati controlli dovuti alla ingiustificata presenza dell'atleta interessato, vengano addebitate a FIHP le spese del controllo, FIHP eserciterà diritto di rivalsa economica nei confronti della società di tesseramento dell'atleta considerata responsabile in solido della inadem-*

pienza e l'atleta sarà segnalato agli organi di giustizia per eventuali sanzioni disciplinari non pecuniarie».

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia e disciplina FIHP: «1. *Le Società, Associazioni ed organismi simili affiliati (...) e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.H.P. e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva ed, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni. 2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali».*

Orbene, dal combinato disposto delle disposizioni regolamentari sopra citate appare evidente la sussistenza dello specifico ed inderogabile obbligo, in capo al tesserato, di uniformarsi alle disposizioni antidoping nazionali ed internazionali ed in particolare ai controlli disposti dalla World Anti-Doping Agency.

In conformità ad esse il tesserato è tenuto a segnalare la sua posizione ed ad assicurare la sua pronta reperibilità attraverso il sistema *whereabouts*, al fine di consentire agli organi deputati la tempestiva effettuazione dei controlli anti-doping.

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che l'atleta Danilo Decembrini è risultato assente nel luogo da lui indicato per un test antidoping programmato nei suoi confronti dalla FIRS.

A seguito di tale inadempimento la Federazione Internazionale ha intimato alla F.I.H.P. il pagamento di USD 1.000,00.

In effetti l'atleta, nel periodo indicato per l'effettuazione del test anti-doping, si trovava, per sua stessa ammissione, in un luogo diverso rispetto a quello originariamente segnalato.

Secondo la prospettazione dell'incolpato, il mancato aggiornamento di tale posizione sarebbe dipeso da uno scarso utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica e dalla concomitanza dei fatti con la sua partecipazione ad una manifestazione sportiva di rilievo tenutasi ad Oderzo.

Tali giustificazioni, tuttavia, ove anche risultassero pienamente confermate, non sarebbero comunque sufficienti ad escludere la sussistenza, a suo carico, del contestato illecito sportivo, in quanto proprio la condotta - tipicamente omissiva - posta in essere dell'atleta, ha impedito alla FIRS di individuarne la sua posizione sul territorio ai fini del prefissato controllo anti-doping che, difatti, non fu eseguito.

Per quanto attiene all'aspetto squisitamente soggettivo si rileva, però, come in atti difetti qualsiasi allegazione relativa alla natura intenzionale del comportamento posto in essere dell'atleta e, dunque, nulla fa pensare ad una dolosa pulsione nel sottrarsi al controllo programmato.

Appare, invece, plausibile che l'evento in questione, come sostanzialmente sostenuto dall'incolpato, sia stato determinato da una - sia pur inescusabile - negligenza del medesimo il quale, in un ambito particolarmente delicato per un professionista, qual è quello dei controlli antidoping, non si è uniformato, con la dovuta attenzione, alle regole dettate ai fini della sua reperibilità e che in questa sede formano oggetto di contestazione.

Deve ritenersi, quindi, anche sulla scorta di tali considerazioni ed in conformità con l'opinione espressa dallo stesso Procuratore Federale, che la vicenda disciplinare oggi concretamente sottoposta all'attenzione di questo Tribunale sia caratterizzata, per le sue stesse modalità oggettive, da un profilo di particolare tenuità.

La posizione del tesserato.

Ai fini della valutazione complessiva del fatto che forma oggetto di contestazione e della personalità dell'incolpato, vanno, quindi, ulteriormente valutati, come fattori positivi, l'assenza di precedenti a suo carico, il comportamento da lui successivamente posto in essere ed, in particolare, le dichiarazioni sostanzialmente confessionarie rese nel corso del giudizio, nonché l'atteggiamento resipiscente tenuto anche nel corso del procedimento e nella fase del giudizio in particolare, dal quale sembra potersi evincere anche una consapevole riflessione autocritica circa la condotta che forma oggetto di censura.

Le circostanze poc'anzi enunciate quali indicatori della gravità del fatto possono essere, altresì, considerate, non ostandovi alcun divieto di legge, circostanze attenuanti ex art. 26, 4° comma del Regolamento.

Secondo quanto disposto dagli artt. 24, 2 e 26 del Regolamento ed in conformità con la richiesta dal Procuratore Federale, appare pertanto, idonea, nei confronti del tesserato Danilo Decembrini, l'irrogazione della sanzione minima dell'ammonizione.

La posizione della società.

Consegue, una volta acclarata nei termini suenunciati la posizione soggettiva del tesserato, l'oggettiva responsabilità della società in relazione ai fatti che formano oggetto del presente giudizio disciplinare.

La *ratio* dell'istituto risiede, infatti, nella necessità di tutelare al massimo grado la regolarità delle gare, esigenza che si identifica col fine primario perseguito da ogni organizzazione sportiva, ponendo a carico della società le conseguenze disciplinari per le infrazioni commesse dai propri tesserati.

L'attribuzione di detta responsabilità deriva, inoltre - in ragione della mera sussistenza del vincolo dato dal tesseramento - da quella personale dell'autore materiale della infrazione e non può, nella vigenza delle attuali disposizioni regolamentari, essere esclusa, a rigore, neppure ove risulti che l'illecito sia stato commesso in suo danno ovvero - come avviene in altri settori dell'ordinamento - attraverso la predisposizione di protocolli di gestione e comportamento, ancorché specificamente calibrati sul rischio degli illeciti commessi dai propri tesserati ¹, ma solamente graduata.

Nel caso di specie, peraltro, la Società deferita non ha inteso articolare alcuna difesa, né ha formulato deduzioni inerenti la natura quantitativa dell'illecito contestatogli e, tuttavia, tenuto conto della già argomentata esiguità del fatto, nonché della ridotta possibilità, per essa, di sollecitare specificamente il tesserato al rispetto degli adempimenti richiesti, ovvero di controllare in maniera capillare l'effettivo rispetto dei medesimi, appare congrua l'applicazione, nei sui confronti, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 43 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, della sanzione minima prevista dalla legge che, nel caso di specie consiste nella deplorazione.

P.Q.M.

¹ Cfr., in tal senso, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 18 gennaio 2013, *Reggina Calcio s.p.a. c/ FIGC*, secondo cui non possono essere attinte, fuori dell'ordinamento sportivo, situazioni esimenti quali, ad esempio, quelle previste dal D.Lgs. n° 231 dell'8 giugno 2001.

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe composto, ritenuti sussistenti gli elementi materiali e psicologico delle fattispecie in contestazione, **irroga**, pertanto:

- o al tesserato **Danilo Decembrini** la sanzione dell'**ammonizione** per violazione degli artt. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e 12 del Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali;
- o alla società **A.S.D. Polisportiva Rinascita Sport Life**, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della **deplorazione**.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo l'avvenuto deposito ed il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli adempimenti esecutivi previsti presso i competenti Organi Federali.

Non avendo provveduto a redigerne contestualmente la motivazione, il Tribunale ha riservato, infine, il deposito della presente decisione entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, operazione alla quale si è proceduto mediante lettura in data odierna del dispositivo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 febbraio 2015.

Motivazione depositata in data 25 febbraio 2015.

F.to **Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Valerio CIONI** - Componente relatore

F.to **Prof. Avv. Daniele PIVA** - Componente